

Il condomino consumatore in una recente decisione della Corte di giustizia

di GIUSEPPE FIENGO

Magistrato presso il Tribunale di Napoli

(CORTE DI GIUSTIZIA UE, sent. 27 ottobre 2022, causa C-485/2021; Pres. Piçarra – Rel. Gavalec – Avv. Gen. Emiliou)

Sommario: 1. La Corte di giustizia torna sui rapporti tra condominio e consumatore; 2. Una possibile semplificazione per gli atti a scopo promiscuo; 3. Gli interrogativi ancora aperti con riferimento al condominio; 4. La possibile estensione municipale dell'applicabilità della dir. 93/13/CEE nelle decisioni della Corte di giustizia in materia di condominio; 5. Conclusioni.

1. La Corte di giustizia torna sui rapporti tra condominio e consumatore.

Con la sentenza che si annota la Corte di giustizia torna ad esaminare la delicata questione delle possibili interferenze tra la disciplina consumeristica e quella condominiale. La recente decisione è, in particolare, relativa ad un contratto stipulato con un amministratore di condominio per la gestione e la manutenzione delle parti comuni di un “immobile in regime di condominio”; contratto che, nell'ordinamento del giudice remittente (Bulgaria) può, in astratto, essere concluso tanto tra l'amministratore ed i proprietari delle singole unità abitative, quanto tra l'amministratore e l'assemblea generale dei condomini o l'associazione di proprietari dell'immobile.

Nel rispondere alle questioni sottoposte alla propria attenzione, i giudici del Kirchberg si premurano di ribadire il costante orientamento per il quale la nozione eurounitaria di consumatore richiede, indefettibilmente, la sussistenza di due requisiti: l'essere il contraente una “*persona fisica*” (nel senso che la limitazione della “*persona fisica*” ai soli “*esseri umani uti singuli*” sia conseguenza di una discutibile, inespressa opzione ermeneutica restrittiva v., di recente, DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori*, in *Comunione e condominio*, Quaderno n. 3 della Scuola Superiore della Magistratura, 2021, 3, 254) e l'essere stato il contratto concluso in funzione di uno scopo estraneo all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

Tanto premesso, con riferimento al primo modello di rapporto contrattuale contemplato dall'ordinamento bulgaro (contratto per la gestione e manutenzione delle parti comuni concluso tra l'amministratore ed i proprietari delle singole unità abitative), la Corte afferma la natura di consumatore della parte-persona fisica proprietaria di un appartamento non impiegato per scopi riconducibili in via esclusiva alla propria attività professionale.

Anche con riferimento al secondo modello di rapporto contrattuale la Corte afferma che il proprietario dell'appartamento-persona fisica, può essere considerato consumatore solo ove sia “parte” del contratto concluso tra l'amministratore e l'assemblea generale dei condomini o l'associazione di proprietari dell'immobile e non utilizzi l'appartamento esclusivamente per scopi rientranti nell'attività professionale eventualmente svolta. La dir. 93/13/CEE non può invece trovare applicazione, proseguono i giudici del Kirchberg, nel caso in cui il proprietario-persona fisica non sia parte del contratto relativo alla gestione e manutenzione delle parti comuni; in tale caso, infatti, deve essere esclusa la qualificabilità come consumatore tanto del proprietario-persona fisica (difettando, appunto, la qualità di parte), quanto dell'assemblea generale dei condomini o dell'associazione di proprietari dell'immobile (stante, per esse, il difetto della qualità di “*persona fisica*”). Resta tuttavia

ferma, prosegue la Corte, la possibilità, per una giurisprudenza nazionale, di interpretare la disciplina di recepimento della citata direttiva in modo da rendere applicabili le norme a tutela dei consumatori anche ad un contratto esulante dall'ambito di applicazione della medesima direttiva (C. giust., 2 aprile 2020, C-329/19, in *Corr. giur.*, 2020, 7, 893, con nota di Spoto).

Pur ponendosi nel solco della pregressa giurisprudenza della Corte, la decisione che si annota presenta uno spunto di potenziale semplificazione quanto alla individuazione del consumatore e lascia aperti alcuni interrogativi.

2. Una possibile semplificazione per gli atti a scopo promiscuo.

La decisione del procedimento C-485/2021 offre uno spunto potenzialmente in grado di disinnescare le difficoltà emerse con riferimento a quegli atti con scopo c.d. "promiscuo" (professionale e non professionale) che costituiscono un'importante fragilità della pur fortunata teoria dello scopo dell'atto [BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, 2^a ed., Wolters Kluwer, 2020, 46].

L'atto con scopo promiscuo è stato sovente attratto alla (o allontanato dalla) disciplina consumeristica sulla base della decisione *Gruber* [C. giust., 20 gennaio 2005, C-464/01, in *Corr. giur.*, 2005, 10, 1381 ss., con nota di Conti] che ha escluso il diritto della parte contrattuale di avvalersi delle regole di competenza previste dagli artt. 13-15 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) con riferimento al contratto concluso, appunto, per finalità sia professionali, sia non professionali "a meno che l'uso professionale sia talmente marginale da avere un ruolo trascurabile nel contesto globale dell'operazione di cui trattasi, essendo irrilevante a tale riguardo il fatto che predomini l'aspetto extraprofessionale". La medesima decisione ha pure rimesso al giudice il compito - non agevole - di decidere se il contratto sia stato concluso per soddisfare, "in misura non trascurabile", esigenze attinenti all'attività professionale del contraente o se, al contrario, l'uso professionale abbia assunto "solo un ruolo insignificante".

La piana applicazione del principio affermato dalla sentenza *Gruber* (e ribadito da C. giust., 14 febbraio 2019, C-630/17, reperibile sul sito curia.europa.eu) anche a questioni nelle quali non venga in rilievo l'individuazione di un titolo di giurisdizione desta, tuttavia, qualche perplessità. Con le decisioni da ultimo citate, infatti, la Corte di giustizia è stata chiamata ad interpretare testi normativi (la Convenzione di Bruxelles del 1968 e, rispettivamente, il reg. U.E. 1215/2012) nei quali la disciplina specificamente scrutinata (artt. 13-15 e, rispettivamente, 17 e 18) pone, nella prospettiva di tutela del consumatore, una parziale deroga alla regola generale del foro del convenuto. Ne discende che, a fronte di una interpretazione necessariamente restrittiva delle norme esaminate dalle decisioni da ultimo richiamate, ben più ampia -anche in caso di atto promiscuo- può risultare la nozione di consumatore allorquando, esclusa la necessità di individuare il titolo di giurisdizione, non si debba applicare una norma implicante deroga ad una previsione generale (nello stesso senso, DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 254).

Non a caso, con riferimento all'ipotesi di contratti con duplice scopo, direttive successive alla 93/13/CEE hanno valorizzato il parametro non della marginalità dell'uso professionale, ma della non predominanza dello scopo commerciale o professionale (v., senza pretesa di esaustività, i considerando 12, dir. 2014/17/UE e 17 dir. 2011/83/UE) accogliendo quindi quel criterio della "prevalenza" che ha avuto seguito anche in dottrina (tra gli altri, MINERVINI, *Dei contratti del consumatore in generale*, 3^a ed., Giappichelli, 2014, 38). Una simile tendenza normativa pare portata alle estreme conseguenze dalla sentenza che qui si annota, la quale, senza citare il precedente *Gruber*, ravvisa la natura di consumatore in capo alla persona fisica che (parte di un contratto concluso con un amministratore di condominio

al fine della gestione e manutenzione delle parti comuni dell'immobile o parte di un contratto stipulato tra l'amministratore di condominio e l'assemblea generale dei condomini ai fini della medesima gestione o manutenzione) non utilizzi l'appartamento per scopi che rientrano "esclusivamente" nell'attività professionale svolta.

Il parametro della "esclusività" dello scopo professionale è (rispetto a quello della "marginalità"/"non trascurabilità" e, tutto sommato, anche a quello della "predominanza") destinato ad ampliare la nozione di consumatore e, al tempo stesso, a semplificare le attività di accertamento di una simile qualità del contraente.

Non può peraltro non osservarsi che criteri quali quelli della esclusività, della marginalità o della predominanza risultano (più o meno) pianamente impiegabili con riferimento a contratti ad esecuzione istantanea. Alcune non risalenti decisioni della Corte di giustizia (C. giust., 10 dicembre 2020, C-774/19, C. giust. 25 gennaio 2018, C-498/16, reperibili sul sito curia.europa.eu) lasciano tuttavia emergere come, con riferimento a contratti di durata, quello del consumatore sia uno *status* suscettibile, con riferimento al singolo rapporto contrattuale, di mutare nel tempo, sì da, secondo una autorevole dottrina (PAGLIANTINI, *Il consumatore "frastagliato"*, Pacini, 2021, 94 ss.) imporre una revisione della teoria dello scopo, "*scopertamente insufficiente quando il fine oggettivo di consumo, perseguito in sede di conclusione del contratto, muti in executivis*".

3. Gli interrogativi ancora aperti con riferimento al condominio.

La decisione qui in esame pare lasciare aperti alcuni interrogativi nel passaggio in cui ravvisa l'applicabilità - in via immediata - della dir. 93/13/CEE al contratto di gestione e manutenzione delle parti comuni di un immobile concluso tra l'amministratore di condominio e l'assemblea generale dei condomini o l'associazione di proprietari, allorquando il proprietario-persona fisica di un appartamento non utilizzato esclusivamente per scopi professionali sia "*parte*" di tale contratto.

Va in proposito premesso che il modello di rapporto contrattuale da ultimo evocato, pur oggetto -in modo esplicito- del provvedimento di rinvio, non risulta (stando alla decisione dei giudici del Kirchberg) quello concretamente ricorrente nel procedimento avanti al giudice nazionale. Sotto tale profilo la decisione della Corte (che ha comunque inteso rispondere al quesito sottopostole) pare espressione di quel "*cooperative character*" del rinvio pregiudiziale che, in più occasioni sottolineato in dottrina (tra gli altri, CORTESE, *ECJ and National Constitutional Courts: A Collaborative Law Approach*, in *Dir. Un. Eur.*, 2018, 1, 55 ss.), è, quanto al caso concreto, confermato pure dalla riformulazione delle questioni sollevate.

Fatto sta che, anche a causa della limitata ricostruzione del quadro normativo nazionale risultante dalla decisione in esame, non è dato comprendere con esattezza in quale misura del contratto concluso tra l'amministratore e l'assemblea generale dei condomini o l'associazione di proprietari possa esser "*parte*" il singolo proprietario-persona fisica. Non è dato, ad esempio, comprendere se la qualificabilità del singolo proprietario quale "*parte*" di tale contratto possa, in un qualche modo, esser accostata a quel meccanismo rappresentativo che, con riferimento ai contratti conclusi dal condominio con terzi, la giurisprudenza nazionale ha valorizzato per qualificare il condominio quale consumatore (cfr., tra le altre, già Cass., 24 luglio 2001, n. 10086, nonché Cass., 22 maggio 2015, n. 10679 e Cass., 12 gennaio 2005, n. 452, tutte in *DeJure*).

Pare, tuttavia, che sullo sfondo si collochi la questione, non infrequente negli ordinamenti che non riconoscono al condominio una autonoma soggettività (per una illustrazione delle scelte compiute in numerosi Stati membri con riferimento al condominio v. DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 239 ss.), del possibile adattamento della nozione di consumatore alla parte soggettivamente complessa che, tramite un rappresentante,

concluda un contratto con un professionista. Questione complicata (e che la sentenza che si annota non pare contribuire a risolvere in modo significativo) perché la nozione eurounitaria (e quella italiana, che dalla prima in via diretta discende) di consumatore è stata normativamente delineata avendo quale modello quello di una (singola) persona fisica che, in nome proprio, manifesta una volontà negoziale destinata ad attribuirle (in via esclusiva) la titolarità di un rapporto contrattuale, e perché non è dato rinvenire la disciplina di un atto (oggetto di un trattamento giuridico differenziato quale quello previsto per il consumatore) compiuto da più persone (taluna delle quali, eventualmente, non sia consumatore). Di qui le difficoltà, a più riprese rilevate dalla dottrina, emerse tanto con riferimento ai parametri in base ai quali verificare se al contratto sia, effettivamente, applicabile la disciplina consumeristica, quanto con riferimento alle interferenze tra lo statuto del contratto del consumatore e la particolare struttura della parte soggettivamente complessa (si vedano, tra gli altri, PAGLIANTINI, *Il consumatore “frastagliato”*, cit., 66 ss.; DE CRISTOFARO, *Diritto dei consumatori e rapporti contrattuali del condominio: la soluzione della Corte di Giustizia UE*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, 4, 846 ss.; AZZARRI, *Spigolature attorno alla definizione di “consumatore”*, in *Contratti*, 2021, 1, 68 ss.; CERDONIO CHIAROMONTE, *Tutela consumeristica e parte soggettivamente complessa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1, 26).

4. La possibile estensione municipale dell'applicabilità della dir. 93/13/CEE nelle decisioni della Corte di giustizia in materia di condominio.

Le difficoltà derivanti dall'adattamento della nozione di consumatore ad una parte plurisoggettiva sono destinate ad assumere rilievo negli ordinamenti nei quali al condominio non è attribuita una soggettività autonoma. Ove invece una simile attribuzione vi sia, deve escludersi in radice la possibilità di ravvisare nel condominio-contrante un consumatore, stante la mancanza dell'indefettibile requisito della persona fisica. Anche nel procedimento C-485/21, tuttavia, i giudici del Kirchberg ribadiscono quanto già affermato in C. giust., 2 aprile 2020, C-329/19, cit., in ordine alla possibilità, per la giurisprudenza nazionale, di interpretare la normativa di recepimento della dir. 93/13/CEE “*in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso da un soggetto giuridico, quale un condominio privo di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'ambito di applicazione della medesima direttiva*”.

Viene in tal modo confermata una conclusione che è stata in dottrina valutata per un verso “*banale e scontata*” (poiché la regolamentazione di una materia esulante dalla disciplina eurounitaria non può che esser rimessa alla discrezionalità del singolo Stato membro - e, quindi, pure alla relativa giurisprudenza nazionale - in proposito, v. anche PAGLIANTINI, *Il consumatore “frastagliato”*, cit., 68 e AZZARRI, *Spigolature attorno alla definizione di “consumatore”*, in *Contratti*, 2021, 1, 67 ss.) e, per altro verso, “*non compiuta né puntuale*” (DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 256). A tale ultimo riguardo si è in particolare osservato come “*a rigore*” la scelta nazionale di assoggettare contratti non direttamente regolati da una direttiva alla disciplina interna di recepimento della direttiva medesima non dovrebbe estrinsecarsi in una dilatazione della nozione di consumatore, essendo invece opportuno (avuto riguardo alla *ratio* ed agli obiettivi dell'armonizzazione europea) preservare, anche all'interno dei singoli Stati membri, l'omogeneità della nozione di consumatore che è una nozione “*armonizzata*” di diritto dell'Unione (DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 256).

Con riferimento all'ordinamento italiano (nel quale, stando alla giurisprudenza di legittimità sopra citata, il condominio è considerato consumatore per effetto della valorizzazione del

ruolo dell'amministratore quale mandatario con rappresentanza dei singoli condomini), peraltro, la (di recente ribadita) conclusione cui era già giunta C. giust., 2 aprile 2020, C-329/19, cit., non solo non ha del tutto sopito le perplessità relative alla qualificabilità del condominio come consumatore (v., ad esempio, ABF, Coll. coord., 20 novembre 2020, n. 19783, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 3, 503 ss., con nota di Labella), ma ha contribuito all'emersione di una significativa criticità connessa all'ampliamento della nozione di consumatore per via giurisprudenziale. È stato infatti osservato che un simile ampliamento richiede "a prima vista" (DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 263) un'applicazione analogica delle norme consumeristiche ad una parte che consumatore non è (sul punto si veda pure PAGLIANTINI, *Il consumatore "frastagliato"*, cit., 69); applicazione analogica che, tuttavia, appare difficilmente praticabile a maggior ragione in un ordinamento, come quello italiano, nel quale non solo la disciplina consumeristica conserva una marcata specialità rispetto al diritto privato comune, ma, anche, l'armonizzazione estensiva è oggetto di riserva di legge (DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 263; PAGLIANTINI, *Il consumatore "frastagliato"*, cit., 69) secondo quanto è stato argomentato sia alla luce del rapporto tra giudice e legislatore nazionale quale delineato pure da C. giust. 12 luglio 2012, C-602/10 (PAGLIANTINI, *L'armonizzazione minima tra regole e principi (studio preliminare sul diritto contrattuale derivato)*, in D'AMICO e PAGLIANTINI, *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole*, Torino, 2018, 82 ss.), sia alla luce dell'art. 32, lett. c), l. n. 234/2012 ai sensi del quale gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea "non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246" (DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 263).

L'entità degli ostacoli che si frappongono alla praticabilità dell'interpretazione analogica ha quindi indotto a ritenere preferibile (sulla base, per la verità, di un percorso comunque non privo di asperità) l'attribuzione al condominio della qualità di consumatore per effetto di un'interpretazione estensiva "imposta da insopprimibili esigenze di coerenza e completezza sistematica" (DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio*, cit., 263; nel senso della praticabilità dell'interpretazione estensiva al fine di ricomprendere nella nozione di consumatore gli enti del primo libro del codice civile v., di recente, AZZARRI, *Spigolature*, cit., 74).

5. Conclusioni.

La decisione che si annota presenta alcuni spunti che paiono inserirsi in un più generale quadro relativo all'applicazione della dir. 93/13/CEE.

Per un verso, ferma la necessità (ai fini della immediata applicazione di tale direttiva) della ricorrenza tanto del requisito soggettivo della "persona fisica", quanto del criterio funzionale della mancata strumentalità del contratto all'attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta, si assiste, attraverso percorsi differenziati, ad un ampliamento della nozione di consumatore o, quanto meno, del campo di applicazione della più volte citata direttiva.

Un simile ampliamento, come si è visto, è in C. giust., 27 ottobre 2022, C-485/21 l'effetto di una scelta compiuta (in una dimensione pienamente eurounitaria) con riferimento al parametro mediante il quale valutare lo scopo promiscuo del contratto. In altri casi, l'applicazione (per la verità non stravagante) dei segnalati requisiti soggettivo ed oggettivo

ha comportato l'emersione di figure di consumatore che, in alcune esperienze nazionali, erano rimaste celate da una valorizzazione (euroincompatibile) del rapporto di accessorietà tra contratti (si pensi a quanto accaduto con riferimento alla posizione del garante-persona fisica a partire da C. giust., 19 novembre 2015, C-74/15 e C. giust., 14 settembre 2016, C-534/15 - entrambe reperibili sul sito *curia.europa.eu* - ed al pregresso orientamento della Suprema Corte italiana propensa ad escludere la natura di consumatore del garante di un imprenditore -tra le tante, Cass., 5 dicembre 2016, n. 24846 e Cass., 29 novembre 2011, n. 25212 in *Dejure*).

Ancora, l'applicazione della dir. 93/13/CEE è stata dalla Corte di giustizia affermata anche in presenza di vicende circolatorie del rapporto che avrebbero potuto condurre ad esiti diversi. Si pensi, ad esempio, a C. giust. 18 novembre 2020, C-519/19 (reperibile sul sito *curia.europa.eu*) che, nel richiamare la motivazione di C. giust. 11 settembre 2019, C-383/18 (reperibile sul sito *curia.europa.eu*, relativa alla direttiva 2008/48/CEE) secondo la quale il campo di applicazione della direttiva consumeristica "*dipende non dall'identità delle parti nella controversia di cui trattasi, bensì dalla qualità delle parti del contratto*", pone un principio suscettibile di applicazione anche in caso di vicenda circolatoria *mortis causa*.

In un simile contesto, ulteriormente complicato dalla segnalata possibilità di un mutamento dello *status* della parte nei contratti di durata, l'ambito di applicazione della dir. 93/13/CEE risulta (secondo quanto espressamente ammesso dalla Corte di giustizia con un arresto che -come si è visto- ha suscitato perplessità in dottrina) ampliabile, pur in assenza di una parte qualificabile come consumatore ai sensi della disciplina europea, da parte del legislatore o della giurisprudenza nazionale.

Per altro verso, l'esatta individuazione della figura di consumatore non vale ad esaurire le difficoltà emergenti quanto alla ricostruzione della disciplina applicabile al contratto; difficoltà che sono conseguenza anche di un'armonizzazione non esaustiva realizzata dalla dir. 93/13/CEE (e non solo) che lascia ai legislatori nazionali margini d'azione inversamente proporzionali al grado di intensità e/o densità normativa della disciplina europea (sul tema, in generale, BARTOLONI, *L'apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. Un. Eur.*, 2019, 1, 55 ss.).

In definitiva, a dispetto del tempo trascorso dalla relativa emanazione, la dir. 93/13/CEE si presenta come un testo normativo che ancora impone agli interpreti l'elaborazione di soluzioni ermeneutiche non scontate e, in taluni casi (come, probabilmente, quello del condominio in Italia), sollecita meditati interventi del legislatore nazionale. Un testo normativo estremamente vitale, come dimostra anche l'elaborazione della giurisprudenza della Corte di giustizia che, sia pur attraverso percorsi differenziati, testimonia la centralità della dir. 93/13/CEE nella realizzazione di un peculiare modello di rapporto tra giustizia e contratto suscettibile di realizzare pure interferenze tra giustizia inclusiva e giustizia sociale (NAVARRETTA, *Giustizia contrattuale, giustizia inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali*, in *Giust. civ.*, 2020, 2, 243 ss.)

Bibliografia essenziale

AZZARRI, *Spigolature attorno alla definizione di "consumatore"*, in *Contratti*, 2021, 1, 60 ss.;

BARENGHI, *Diritto dei consumatori*, 2a ed., Wolters Kluwer, 2020;

BARTOLONI, *L'apporto delle tecniche di armonizzazione nella definizione dei rapporti tra sistemi concorrenti di tutela dei diritti fondamentali*, in *Dir. Un. Eur.*, 2019, 1, 55 ss.;

- CERDONIO CHIAROMONTE, *Tutela consumeristica e parte soggettivamente complessa*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, 1, 25 ss.;
- CONTI, *La nozione di consumatore nella convenzione di Bruxelles I. Un nuovo intervento della Corte di giustizia*, in *Corr. giur.*, 2005, 10, 1384 ss.;
- CORTESE, *ECJ and National Constitutional Courts: A Collaborative Law Approach*, in *Dir. Un. Eur.*, 2018, 1, 47 ss.;
- DE CRISTOFARO, *Contratti del condominio e applicabilità delle disposizioni concernenti i contratti dei consumatori*, in *Comunione e condominio*, Quaderno n. 3 della Scuola Superiore della Magistratura, 2021, 3, 231 ss.;
- DE CRISTOFARO, *Diritto dei consumatori e rapporti contrattuali del condominio: la soluzione della Corte di Giustizia UE*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2020, II, 4, 842 ss.;
- LABELLA, *La natura non consumeristica del condominio di edifici (Commento a A.B.F., Coll. coord., 10 novembre 2020, n. 19783)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, I, 3, 506 ss.;
- MINERVINI, *Dei contratti del consumatore in generale*, 3^a ed., Giappichelli, 2014;
- NAVARRETTA, *Giustizia contrattuale, giustizia inclusiva, prevenzione delle ingiustizie sociali*, in *Giust. civ.*, 2020, 2, 243 ss.;
- PAGLIANTINI, *Il consumatore "frastagliato"*, Pacini, 2021;
- PAGLIANTINI, *L'armonizzazione minima tra regole e principi (studio preliminare sul diritto contrattuale derivato)*, in D'AMICO e PAGLIANTINI, *L'armonizzazione degli ordinamenti dell'Unione europea tra principi e regole*, Torino, 2018, 35 ss.;
- SPOTO, *Il condominio non è un consumatore ma ha le stesse tutele. Corte di Giustizia, Sez. I, 2 aprile 2020, n. C-329/19*, in *Corr. giur.*, 2020, 7, 895 ss.